

**CONVENZIONE**

**TRA L'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA SICILIA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CONCENTRAZIONI DI GAS RADIOATTIVO RADON IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA.**

**TRA**

L'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede legale in Palermo, in Via San Lorenzo n. 312/G , Codice Fiscale 97169170822, Partita I.V.A. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott. Francesco Licata di Baucina

**E**

La Città Metropolitana di Catania con sede legale in Catania, via Prefettura n. 14 - Palazzo Minoriti - c.a.p. 95124 - Codice Fiscale/P.IVA: 00397470873, legalmente rappresentata per la sottoscrizione del presente atto, dall'Ing. Capo Giuseppe Galizia, Dirigente del I Servizio II Dipartimento, presso le sedi di reciproca competenza;

**PREMESSO**

- che l'ARPA Sicilia, istituita con legge regionale n.6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale;
- che ai sensi del Regolamento sull'assetto organizzativo di ARPA Sicilia, appro-

vato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n.165 del 1 giugno 2005, l'Agenzia assolve, tra l'altro, all'esercizio delle attività di monitoraggio, controllo e tutela ambientale;

- che l'art. 10 sexies del D. Lgs.230/95 e ss. mm ed ii. impone alle regioni l'individuazione delle "Radon prone areas" (zone a rischio di alte concentrazioni di gas radioattivo radon);
- che, con D.A. n. 18/GAB del giorno 11 marzo 2010 (pubblicato su GURS n. 20, parte I del 23-4-2010) è stato istituito il "Tavolo tecnico per la prevenzione e la riduzione di rischi connessi all'esposizione al gas radon",
- che nelle premesse al suddetto D.A. si prende atto: i) che è necessario procedere in Sicilia in ottemperanza alla seguente normativa : "Linee Guida per la tutela e promozione della salute negli ambienti confinati" recepite con l'accordo Stato- Regioni del 27 Settembre 2001, all'adozione di un "Piano Regionale di monitoraggio del radon" che sia coerente con il Piano nazionale radon; ii) che ARPA Sicilia ha messo a punto una proposta progettuale di monitoraggio del radon che prevede l'attivazione di una "Rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale";
- che scopo del Tavolo è di *"Coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell'aria dal rischio di radiazioni ionizzanti generale da fenomeni naturali di natura geologica, le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia."*

- che nel suddetto D.A. è specificato che fanno parte del Tavolo tecnico (tra gli altri), il Direttore dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente e il Dirigente del Servizio competente della Provincia Regionale di Catania;

- che nello stesso D.A. viene specificato che *“Nella predisposizione degli strumenti attuativi (piani di azione e programmi) si dovrà tenere conto della necessità della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (comunale, provinciale, regionale, nazionale), ciascuno per le proprie competenze in fase di programmazione ed attuazione.”*;

- che “ARPA Sicilia gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale, in linea con la normativa di riferimento, ai sensi dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6 e del decreto 1 giugno 2005 (D.A. Cit., art.2, comma1);

- che le province svolgono attività di controllo e partecipano alla fase attuativa del Piano Regionale di monitoraggio del radon, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

- che l'attività in questione è compresa tra le materie di interesse comune, pertanto il presente accordo rientra nel campo di applicazione dell'art. 15 della L. 241/1990 e successive modifiche, integrazioni e recepimenti regionali;

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*, da sottoscrivere, ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Art. 2**

**Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, in forma congiunta e in reciproca sinergia tra ARPA e Città Metropolitana di Catania dell'attività di misura e monitoraggio delle concentrazioni di gas radioattivo Radon nel territorio della Città Metropolitana di Catania, in particolare nelle scuole.

In particolare, l'attività si sostanzierà nell'individuazione di scuole nelle quali primariamente siano presenti ambienti frequentati sottomessi al piano stradale; nello svolgimento di attività di misura delle concentrazioni di gas Radon mediante il posizionamento e ritiro della strumentazione, riversamento informatico dei dati, analisi ed elaborazione degli stessi, interpretazione dei risultati ottenuti.

**Art. 3**

**Obbligazioni a carico della Città Metropolitana di Catania**

Per l'attuazione di quanto all'art. 2 la Città Metropolitana di Catania si impegna a collaborare con l'ARPA per l'individuazione dei siti di interesse e per il posiziona-

mento ed il ritiro dei dosimetri necessari per l'effettuazione delle misurazioni di concentrazioni di gas Radon.

#### **Art. 4**

##### **Obbligazioni a carico di ARPA Sicilia**

L'ARPA Sicilia si impegna a concordare con la Città Metropolitana di Catania i punti di misurazione e la metodologia di effettuazione dell'attività di rilevamento, affiancando, ove necessario, proprio personale a quello dell'Ente Locale.

L'Agenzia si impegna altresì a dare massima diffusione all'attività svolta e potrà proporre la partecipazione della Città Metropolitana di Catania ad iniziative tecnico-scientifiche regionali, nazionali ed internazionali che rivestano particolare interesse e rilevanza.

#### **Art. 5**

##### **Durata della convenzione**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato, qualora entrambe le parti ne ravvisino la proficua utilità.

#### **Art. 6**

##### **Oneri**

Lo svolgimento delle attività sopra descritte costituisce interazione sinergica tra Enti Istituzionali volta al reciproco raggiungimento di obiettivi di interesse Regionale e di ricerca scientifica; ARPA Sicilia provvederà, a propria cura e spese, alla fornitura e la collocazione di strumenti di misura passivi (dosimetri), la rilevazione, l'analisi e

l'interpretazione dei dati scaturenti dalle misure in situ. La Città Metropolitana di Catania provvederà a proprie spese all'uso delle autovetture necessarie ai sopralluoghi nelle varie scuole nelle quali si eseguirà il monitoraggio del gas radon.

#### **Art. 7**

##### **Nomina referenti**

Ai fini del presente atto, ARPA Sicilia nomina proprio referente il Dott. Antonio Conti. La Città Metropolitana di Catania, il Dott. Geol. Daniele Schembri.

Le attività operative sul territorio saranno seguite per ARPA Sicilia dal Dott. Salvatore Casabianca.

I delegati degli Enti come sopra individuati provvederanno a programmare le attività da svolgersi congiuntamente; coordinare le attività di analisi e di elaborazione dei dati; verificare il raggiungimento degli obiettivi; proporre alle rispettive Amministrazioni eventuali ulteriori progetti ed iniziative da svolgere d'intesa.

#### **Art. 8**

##### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente, disciplinante la materia.

#### **Art. 9**

##### **Soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie che possano sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, e non definite in via amministrativa, il Foro competente è quello di Palermo.

#### **Art. 10**

#### **Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/86, con oneri a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Per la Città Metropolitana di Catania

Per ARPA Sicilia

Il Dirigente del II Dip. I Servizio

Il Direttore Generale

Dott. Ing. G. Galizia

Dott. Francesco Licata di Baucina